

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 05-06-19

Oggetto:	Adozione variante parziale al P.R.G. ai sensi della legge RM n. 34/1992 e n. 25/2017 per delocalizzazione edificio civile abitazione danneggiato dal sisma del 24-08-2016 -Riduzione ambito di tutela corsi d'acqua (art. 18 N.T.A.) - Ditta richiedente Cameli Gabriele e Paternesi Meloni Luciana
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12:30, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

VERGARI FABRIZIO	P	DI CINTIO GIORGIO	P
SENZACQUA NAZZARENO	P	PATERNESI MELONI FRANCO	P
TEMPESTILLI AGOSTINO-ANTONIO	P	DI FLAVIO FABIOLA	A
CICCONI FRANCESCO GIOVANNI	P	DEL GATTO RICCARDO	A
AGOSTINI FRANCESCO	P	DILETTI REMO	A
PANAIOLI MARIA CRISTINA	P		

Assegnati n.11 Presenti n. 8
In carica n.11 Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. VERGARI FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco

-Partecipa il Segretario comunale

Sig.ra Dott.ssa Minardi Raffaella

-La seduta é pubblica

-Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che Il Comune di Santa Vittoria in Matenano è dotato di P.R.G., adeguato al P.P.A.R. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31-05-2007 (Approvazione definitiva con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 18/07/2006)

VISTA la richiesta di Variante al Piano Regolatore Generale – zonizzazione Località Tenna – per la riduzione dell’ambito di tutela corsi d’acqua (art. 18 N.T.A.) presentata dal Sig. Cameli Gabriele e dalla Sig.ra Paternesi Meloni Luciana, protocollo n. 1052 del 26/02/2019;

PRESO ATTO che Tale esigenza è diretta conseguenza della crisi sismica iniziata in data 24.08.2016 in quanto l’abitazione di residenza, individuata in catasto al foglio n. 3 particella n. 118, risulta inagibile come stabilito dall’ordinanza sindacale n. 59 del 06.03.2017;

PRESO ATTO che per lo stesso edificio è stato poi concluso il procedimento di valutazione preventiva del livello operativo ed accordato il livello “L3”;

PRESO ATTO della necessità dei richiedenti all’approvazione di detta variante poiché lo stato di gravità del danno dell’edificio di residenza ed altre valutazioni oggettive meglio illustrate nella relazione facente parte integrante degli elaborati di variante, hanno indotto i proprietari all’esecuzione di un intervento di “demolizione e ricostruzione con delocalizzazione” dell’edificio nell’area antistante oltre la SS 210;

VISTI gli elaborati allegati alla presente, i quali prevedono di apportare una riduzione dell’ambito di tutela del corso d’acqua, in prossimità dell’area individuata catastalmente al foglio n. 3 particelle nn. 74-75-280 per favorire l’attivazione di interventi finalizzati alla delocalizzazione del fabbricato oggetto di ricostruzione post-sisma;

RITENUTO che per la variante al PRG in questione risulta applicabile la recente Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25 ***“Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”***.

VISTO l’art. 1 si può far ricorso alle semplificazioni previste solo per interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 e ricadenti nel “cratere sismico” rispondente quindi al contesto della presente pratica;

VISTO L’art. 2 della LR 25/2017 che disciplina le varianti ai piani regolatori generali e in particolare al comma 1 si stabilisce che “le varianti sono approvate in via definitiva dal Comune ai sensi del comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nei termini ridotti alla metà”;

TENUTO CONTO delle ulteriori semplificazioni previste dalla succitata legge e piu' precisamente:

- comma 3: Le varianti di cui al comma 1 possono derogare alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTC), al piano paesistico ambientale regionale (PPAR) di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 3 novembre 1989, anche con riferimento ai Comuni che non hanno adeguato a esso il proprio strumento urbanistico generale, nonché al piano di inquadramento territoriale (PIT)...

- comma 6: Alle varianti disciplinate da questo articolo non si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") e le limitazioni previste dal comma 9 dell'articolo 26 bis della l.r. 34/1992;

TENUTO CONTO che La presente variante al PRG è dunque inquadrata ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 che recita:

5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.

Art. 30

(Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)

1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi (15 giorni nel caso in esame).

2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni (15 giorni nel caso in esame).

3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni (30 giorni nel caso in esame) decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.

4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.

5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.

RITENUTO che detta variante si può considerare esente dall'assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), in quanto la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così

come modificato dal D.Lgs. 128/2010” al punto 1.3 dell'allegato 1 (ambito di applicazione) stabilisce:

- sottopunto 8: Non sono comunque soggetti a VAS:

- in quanto già esclusi dalla normativa nazionale vigente:

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

- in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

d) le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992;

e) le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente;

f) i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;

g) gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettaglino scelte progettuali su localizzazioni già individuate;

h) le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;

i) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;

j) le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;

k) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

kbis) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:

- per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;

- per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq.

l) le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

- in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali:

m) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

- in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti:

n) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato 82 della L.R. 7/2004.

Quindi il verificarsi delle condizioni “d” e “k” implica la NON assoggettabilità a VAS della variante al PRG in oggetto.

VISTI esaminati gli elaborati tecnici costituenti la variante parziale al P.R.G., come predisposti dall'Ing. Primo Mazzaferro con studio in Penna San Giovanni (MC), composti da:

TAVOLA N. 1 - Relazione tecnica generale;

TAVOLA N. 2 – Rilievo stato di fatto con vincolo PRG - Sezione;

TAVOLA N. 3 – Proposta di riduzione del vincolo del PRG - Sezione;

RELAZIONE GEOLOGICA;

VISTO il parere favorevole di competenza dell'ASUR Marche area vasta n. 4 espresso in data 21 marzo 2019 prot. 0014856;

VISTO il parere rilasciato dal competente Genio Civile della Provincia di Fermo in merito alla verifica di compatibilità idraulica protocollo n 2075 del 18 aprile 2019

TENUTO CONTO che da uno studio di fattibilità geologica e idrogeologica è emerso che la variante non comporta aumento dell'attuale pericolosità dell'area, né aumento dell'esposizione al rischio idraulico delle strutture e manufatti ricadenti nell'area stralciata.

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, contenente "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio";

VISTI D. Lgs. 152/06, la L.R. 7/07 e dalla DGRM n. 1813/10 e D.M. n 1444/1968,

VISTA la Legge Regionale 23/11/2011, n. 22;

VISTA la Legge Regionale 02/08/2017, n. 25;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che non è necessario acquisire il parere contabile, in quanto trattasi di approvazione di variante parziale al PRG richiesto da un privato al quale faranno capo tutte le spese necessarie inerenti il procedimento amministrativo;

CON votazione palese resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti n.8
- Consiglieri votanti n. 8
- Favorevoli n. 8
- Contrari n. /
- Astenuti n. /

DELIBERA

1.**DI ADOTTARE** la variante parziale al P.R.G., ai sensi della Legge Regionale 02 agosto 2017 n 25, **“Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”**, per la riduzione ambito di tutela corsi d'acqua (art. 18 N.T.A.) - necessaria per la delocalizzazione edificio civile abitazione danneggiato dal sisma del 24-08-2016. Ditta richiedente Cameli Gabriele e Paternesi Meloni Luciana come da progetto redatto dall'ing. Primo Mazzaferro, acquisito al protocollo di questo comune in data 28 febbraio 2019 prot. 1052 . composto dai seguenti elaborati, non allegati materialmente alla presente deliberazione ma depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale:

- TAVOLA N. 1 - Relazione tecnica generale
- TAVOLA N. 2 – Rilievo stato di fatto con vincolo PRG Sezione
- TAVOLA N. 3 – Proposta riduzione del vincolo PRG Sezione
- RELAZIONE GEOLOGICA-GEOMORFOLOGICA-SISMICA-VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA . L.R. n. 22/2011 a firma del geologo Dott. Daniele Mercuri.

2-**DARE ATTO** che in merito all'oggetto sono stati acquisiti seguenti pareri:

ASUR Marche area vasta n. 4 (parere igienico sanitario FAVOREVOLE) espresso in data 21 marzo 2019 prot. 0014856;

Regione Marche – Servizio Tutela e assetto del territorio-P.F. Tutela del territorio-Genio Civile- di Fermo con nota del 02.10.2018 prot. 1104340, pervenuta li 18-04-2019 prot. 2075, parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

1-acquisizione in sede di progettazione esecutiva di ogni eventuale singolo intervento da realizzare, degli studi di carattere geologico e geotecnico necessari per la scelta ed il dimensionamento delle strutture di fondazione e/o altro, nonché una puntuale valutazione della risposta sismica del terreno in termini di Vseg

2-realizzazione delle strutture di fondazione adoperando particolare cura qualora gli studi geologici esecutivi di dettaglio rilevano presenza di terreno dalle scadenti caratteristiche geomeccaniche nelle porzioni di area oggetto di intervento edilizio e/o terreni di riporto antropico; in tal caso si adottino tipologie di fondazione tali da consentire il “bypass”;

3-in generale, di limitare il più possibile i lavori di movimento terra e la modifica dei profili naturali dei luoghi, i quali dovranno comunque essere realizzati secondo criteri metodologici che tengano conto dei requisiti fisici e meccanici dei terreni interessati dai lavori e dalle opere, ed in generale dovranno essere preceduti da opere di presidio provvisori e/o strutturali adeguatamente dimensionate;

4-di limitare al minimo e allo stretto necessario l'impermeabilizzazione delle aree, allo scopo di non alterare l'equilibrio idraulico ed idrogeologico dei luoghi ostacolando l'infiltrazione nel terreno delle acque di precipitazione meteorica;

5-di prevedere un'adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche, considerando tempi di ritorno fino a 30 anni e con le particolari attenzioni finalizzate ad evitare pregiudizi al reticolo idrografico sottostante i pendii ed evitando la dispersione delle acque meteoriche di cui alle reti di smaltimento, sui pendii sottostanti le aree da edificare, allo scopo di preservare la stabilità dei versanti;

6-gli enti competenti in materia di rilascio dei titoli abilitativi ad attività sul suolo che provocano variazioni di permeabilità superficiale, si accertino che siano applicate le previsioni del Titolo IV della Deliberazione della Giunta Regionale n°53 del 27/01/2014 recante “ LR 23 novembre 2011 — “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico — Art.10, conuna 4 - Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”

7-di richiedere il nulla osta al competente ufficio del Genio Civile, per le eventuali aree ricadenti negli ambiti di tutela sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n.3627/23.

3. DI DEMANDARE al Servizio proponente tutti gli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente variante urbanistica, riguardanti il deposito e la pubblicazione della variante ai sensi della L.R. n. 34/1992, a spese della ditta richiedente.

4. DI DARE ATTO che dalla data di adozione della variante al P.R.G., si applicano le misure di salvaguardia fino alla sua entrata in vigore, come prevede l'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 380/2001.

CON separata votazione palese resa per alzata di mano avente il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 8 Consiglieri votanti n.8
- Favorevoli n. 8
- Contrari n. /
- Astenuti n. /

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	Adozione variante parziale al P.R.G. ai sensi della legge RM n. 34/1992 e n. 25/2017 per delocalizzazione edificio civile abitazione danneggiato dal sisma del 24-08-2016 -Riduzione ambito di tutela corsi d'acqua (art. 18 N.T.A.) - Ditta richiedente Cameli Gabriele e Paternesi Meloni Luciana
-----------------	--

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 04-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to VERGARI FABRIZIO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to VERGARI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Raffaella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to SENZACQUA NAZZARENO

Prot. N. Approvata Li 11-06-19

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 11.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Minardi Raffaella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 11-06-19 al 26-06.-19.

- é divenuta esecutiva il giorno: 05.06.19

perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Raffaella

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Minardi Raffaella
